



COMUNE DI SAMPEYRE

Piazza della Vittoria n. 52 - CAP: 12020

Provincia di Cuneo

Tel. 0175/977148 - Fax 0175/977824

Codice fiscale e Partita IVA: 00253640049

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA TIPO DI REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE.

L'anno duemilaventiquattro, addì quindici, del mese di ottobre, alle ore 18:30, nella sede comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima CONVOCAZIONE.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. Dadone Roberto	Presidente	Sì
2. Sodano Giovanni	Vice Sindaco	Sì
3. Fina Marco	Consigliere	Sì
4. Garzino Danilo	Consigliere	Sì
5. Massarenti Leo Lehar	Consigliere	Sì
6. Bernardi Stefano Giovanni	Consigliere	Sì
7. Fina Irene	Consigliere	Giust.
8. Giraudò Massimo Bernardo Antonio	Consigliere	Sì
9. Godano Alex Luigi	Consigliere	Giust.
10. Valla Lilliana Patrizia	Consigliere	Sì
11. Botta Enrico	Consigliere	Sì
Totale Presenti:		9
Totale Assenti:		2

Assiste il Segretario Comunale **D.ssa Chiara Nasi**.

Il Sig. Dadone Roberto **SINDACO**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica posta all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SU relazione del Sindaco: attualmente la protezione civile è una funzione delegata all'Unione Montana, per Sampeyre viene svolta dal Gruppo AIB regolarmente costituito, il nostro intento sarebbe quello di costituire un Gruppo di volontari di Protezione civile, ma come sempre il problema è quello di trovare un numero adeguato di volontari per questo servizio;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 di conferimento delle funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, in particolare l'art. 108, comma 1, lettera c), numero 6), che ha attribuito ai comuni l'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile» e, in particolare: l'art. 31, comma 3, concernente la partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile anche attraverso il volontariato organizzato operante nel settore della protezione civile, all'art. 32, comma 2, prevede la promozione da parte del Servizio nazionale della protezione civile della più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile, e al comma 3 dispone che la partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i gruppi comunali, che svolgono l'attività di protezione civile di cui all'art. 5, comma 1, lettera y), del decreto legislativo 117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile;
- il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” che ha provveduto al riordino della disciplina vigente di enti di Terzo Settore, tra cui sono annoverati i gruppi comunali di Protezione Civile;

ATTESO che:

- ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 1/2018 i sindaci, nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell'art. 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, in conformità di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle proprie amministrazioni;
- ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 1/2018 i comuni, anche in forma associata, nonché in attuazione dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito nella pianificazione di cui all'art. 18 del medesimo D.Lgs. 1/2018, nel rispetto delle disposizioni contenute nel medesimo decreto, delle leggi regionali in materia di protezione civile e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare, provvedono, con continuità, all'impiego del volontariato di protezione civile a livello

comunale o di ambito, ai sensi dell'art. 3, comma 3, di cui al citato D.Lgs. 1/2018, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali di cui alla lettera h) del medesimo comma;

- ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 1/2018, per operare nel settore della protezione civile, le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore iscritti, ai sensi dell'art. 4 del menzionato Codice del Terzo settore, nel Registro unico nazionale di cui all'art. 45 del predetto D.Lgs. 117/2017, che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5 del D.Lgs. 117/2017, sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'art. 34 del Codice della protezione civile (costituito dall'insieme degli elenchi territoriali e dell'elenco centrale), che costituisce lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività e eventi di protezione civile al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;

PRESO ATTO che l'art. 35, comma 1, del Codice della protezione civile dispone che i comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un Gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgano di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e che la costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile è deliberata dal consiglio comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato con apposita direttiva da adottarsi ai sensi dell'art. 15 del medesimo Codice della protezione civile, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e acquisito il parere del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile;

VISTO il decreto legislativo 6 febbraio 2020, n. 4, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: “Codice della protezione civile”»;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.Lgs. 1/2018, i gruppi comunali, al fine di essere integrati nel Servizio nazionale della protezione civile, si iscrivono negli elenchi territoriali gestiti dalle regioni e dalle province autonome;
- i gruppi comunali, intercomunali o provinciali della protezione civile di cui all'art. 35 del D.Lgs. 1/2018 si iscrivono, quali enti del Terzo settore costituiti in forma specifica, ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale 15 settembre 2020, n. 106, nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione «Altri enti del Terzo settore» di cui all'art. 46, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 117/2017, Codice del Terzo settore;

PRESO ATTO della Direttiva 22 dicembre 2022 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento di Protezione Civile ha approvato lo schema-tipo di regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione di Gruppi comunali di volontariato di protezione civile, con la finalità di migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema di protezione civile a livello locale, nel rispetto delle peculiarità territoriali e di fornire una risposta appropriata del volontariato alle attività e agli eventi di protezione civile;

CONSIDERATO che l'art. 1 della direttiva citata stabilisce che:

“Non può essere costituito più di un Gruppo comunale di protezione civile per ciascun comune. Costituiscono elementi fondamentali del regolamento del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile le prescrizioni di cui all’art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, che prevede:

1. che il comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo comunale e ne è responsabile;
2. che all’interno del Gruppo comunale è individuato, secondo i principi di democraticità, un coordinatore operativo dei volontari, referente delle attività di quest’ultimi, e sono altresì individuate la durata e le modalità di revoca del coordinatore (omissis);

Costituiscono, altresì, elementi fondamentali del regolamento del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile le seguenti prescrizioni di cui all’art. 21 del Codice del Terzo settore, in quanto applicabili ai predetti gruppi comunali:

- a) la denominazione, così formulata: «Gruppo comunale di volontariato di protezione civile del comune di Sampeyre»;
- b) l’assenza di scopo di lucro e la previsione di attività e azioni spontanee e gratuite;
- c) le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
- d) lo svolgimento dell’attività di cui all’art. 5, comma 1, lettera y) del Codice del Terzo settore;
- e) i diritti e gli obblighi dei volontari effettivi;
- f) i requisiti per l’ammissione di nuovi volontari effettivi e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività svolta, nonché le procedure per la perdita dei requisiti di volontario effettivo;
- g) la durata e le modalità di elezione e di revoca del coordinatore operativo. Nello schema tipo di regolamento sono altresì indicate le modalità in cui il comune cura la gestione amministrativa del Gruppo comunale rendendo disponibile una sede operativa idonea e regolando la gestione del relativo patrimonio”;

DATO ATTO che la predetta Direttiva, per quanto non espressamente previsto nella stessa, rimanda alle normative statali, regionali e alle specifiche disposizioni vigenti in materia di volontariato di protezione civile;

RICHIAMATA la D.G.R. 8-8304/2024/XI del 18/03/2024 con la quale la Giunta Regionale ha approvato lo schema tipo di Regolamento per la costituzione del Gruppo Comunale/intercomunale/ Provinciale/Metropolitano della Regione di Protezione civile in attuazione dell’art. 35, comma 1, del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, secondo la Direttiva 22 dicembre 2022 della P.C.D.M. pubblicato in G.U. 3 marzo 2023, volto a garantire un quadro coordinato e integrato sul territorio piemontese, al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia del sistema di protezione civile a livello locale, nel rispetto delle peculiarità territoriali e garantire e assicurare un’adeguata e appropriata risposta del volontariato organizzato di protezione civile alle attività e agli eventi di protezione civile;

VISTA la nota prot. n. 15068/A1821A del 22/03/2024, pervenuta al protocollo generale del Comune di Sampeyre in data 25/03/2024 ns. prot. n. 2030, oggetto di errata corrige con mail

del 29.03.2024 acclarata al ns. prot. generale al n. 0002185 del 29/03/2024 con la quale la Regione Piemonte ha trasmesso a tutti i Comuni della Regione Piemonte, il sopra citato schema tipo di regolamento, affinché possa essere adottato come schema tipo per la costituzione di un nuovo gruppo comunale o per adeguare alla nuova normativa, entro il 30.09.2024, un regolamento, già esistente;

PRESO ATTO:

- della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012 recante «Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile»;
- della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020 inerente «Rimborsi spettanti ai datori di lavoro pubblici e privati dei volontari, ai volontari lavoratori autonomi/liberi professionisti e alle organizzazioni di volontariato per le attività di protezione civile autorizzate»;
- del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 25 novembre 2013 recante «Aggiornamento degli indirizzi comuni per l'applicazione del controllo sanitario ai volontari di protezione civile contenuti nell'allegato n. 3 al decreto 12 gennaio 2012»;
- della nota del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. 45427 del 6 agosto 2018, frutto del confronto con le regioni, le province autonome, l'Anci, la Consulta nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e l'Amministrazione della pubblica sicurezza, concernente indicazioni precise ed unitarie sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile alle manifestazioni pubbliche relativamente alle due modalità di intervento, a seconda che il volontariato organizzato di protezione civile operi come struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile o, in alternativa, che intervenga in via di una relazione diretta con gli organizzatori degli eventi in ambiti non riconducibili a scenari di protezione civile;
- della nota del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. 32320 del 24 giugno 2016 concernente indicazioni operative inerenti finalità e limiti dell'intervento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile a supporto delle Autorità preposte ai servizi di polizia stradale;
- della nota n. 9663 del 30 giugno 2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, inerente alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'iscrizione al RUNTS, che ha, tra l'altro, affermato, a fronte della riconducibilità sotto il profilo genetico e gestionale del gruppo comunale di protezione civile al perimetro pubblico, la distinzione tra gruppo comunale e comune in termini di alterità funzionale, escludendo pertanto la configurabilità della situazione di incompatibilità prevista dall'art. 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, qualora il dipendente comunale sia al contempo volontario del gruppo comunale di protezione civile;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. y), del D.Lgs 117/2017, i gruppi comunali svolgono l'attività di protezione civile senza scopo di lucro per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile;

PRESO ATTO pertanto della necessità di procedere con l'approvazione di un Regolamento comunale per la costituzione e il funzionamento del gruppo comunale di volontariato di protezione civile, conforme allo schema tipo nazionale, approvato con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2022, e regionale, approvato con D.G.R. 8-8304/2024/XI del 18/03/2024;

PRESO atto dello schema di regolamento approvato dalla Giunta Regionale con la succitata D.G.R. e ritenuto di procedere con la sua approvazione in quanto adeguato alle necessità dell'Ente;

RICHIAMATI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»;
- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante «Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», e successive modificazioni ed integrazioni, che provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore, e in particolare gli articoli 4, 5, 17, comma 5, 32, 46, lettera g), concernenti il Gruppo comunale di protezione civile, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica;
- il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, n. 106 recante «Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore»;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 13 aprile 2011 recante «Disposizioni in attuazione dell'art. 3, comma 3 -bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro», che ha provveduto a fissare i principi basilari delle attività per la tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile;
- la legge 15 dicembre 2023 n. 191, art. 13-quarter (Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici), che al comma 4 stabilisce che: all'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «le disposizioni del presente decreto si applicano alle attività dei volontari di cui al primo periodo esclusivamente nei limiti e con le modalità previsti dal decreto adottato in attuazione del primo periodo»;
- il D. Lgs 2 gennaio 2018, n. 1 «Codice della protezione civile» con particolare riferimento agli articoli 31, comma 3, 32, commi 2 e 3, e 35, comma 1;

- il decreto legislativo 6 febbraio 2020, n. 4, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: “Codice della protezione civile”»; la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile del 22 dicembre 2022 “Approvazione dello «schema-tipo» per la costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile”, in attuazione dell’art. 35, comma 1, del Codice della protezione civile” pubblicata nella G.U. il 3 marzo 2023;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell’Area Tecnica rilasciato ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell’Area Finanziaria rilasciato ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 9 contrari n. 0 ed astenuti n. 0 resi per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, come in effetti approva, la parte motiva e di considerare la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **DI APPROVARE** il “*Regolamento comunale per la costituzione e il funzionamento del gruppo comunale di volontariato di protezione civile*” conformemente allo schema tipo regionale approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 8-8304/2024/XI del 18/03/2024, composto di n. 16 articoli, che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. **DI DISPORRE** la pubblicazione all’Albo Pretorio del Regolamento in oggetto;
4. **DI DISPORRE** altresì la pubblicazione del presente regolamento su sito istituzionale del Comune di Sampeyre nella sezione Amministrazione Trasparente.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto urgente dare esecuzione alla presente deliberazione;

Richiamato l’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 9 contrari n. 0 ed astenuti n. 0 resi per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
F.to Dadone Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to D.ssa Chiara Nasi

